



Determinazione n. 1665

del 11/08/2015

Oggetto: Ditta Recoil srl con sede in via Cà Morosini, 8 - Lendinara (RO) rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi - oli esausti in Comune di Lendinara (RO) Codice IPPC 5.5 gestione rifiuti- accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. Codice IPPC 5.1 c) - miscelazione di oli (operazione R12) di pot > 50 t/g

Il Dirigente

VISTA la domanda di primo rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui all'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 46/2014, presentata via Suap, dalla ditta Recoil srl con sede in via Cà Morosini, 8 - Lendinara (RO) e ricevuta con prot. n. 38757 del 04.09.2014;

CONSIDERATO che la ditta attualmente è autorizzata per l'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio e miscelazione di oli esausti;

CONSIDERATO che detta attività viene svolta attraverso lo stoccaggio e la miscelazione degli oli esausti raccolti in n. 3 cisterne della capacità di 50 mc /cadauna;

VISTO l'avvio del procedimento amministrativo del 18.09.2014, prot. 40706;

VISTA la richiesta di integrazioni documentali effettuata dalla scrivente con nota prot. 49106 del 10.11.2014;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla ditta ed acquisite il 20.01.2015, prot. 2332;

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 04.03.2015 nell'ambito della quale è emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti, dando alla ditta 60 giorni di tempo;

VISTA l'ulteriore documentazione trasmessa dalla ed acquisita il 22.4.2015, prot. 16159;

CONSIDERATO che nell'incontro del 19.05.2015 è emersa l'ulteriore necessità di chiarire alcuni aspetti;

VISTA l'ulteriore documentazione inviata dalla ditta ed acquisita il 19.06.2015, prot. 24710;

VISTI gli esiti della conferenza di servizio svoltasi il 16/07/2015, nella quale si è espresso un parere favorevole al rilascio dell'AIA, subordinato alla ripresentazione di un nuovo Piano di Monitoraggio e di Controllo (PMC), che definisse esattamente le procedure di accettazione e di controllo dei carichi di oli in entrata ed in uscita;

VISTA la documentazione inviata via Suap, dalla ditta Recoil il 31.07.2015 ed acquisita agli atti il 06.08.2015, prot. 30609;

VISTE le Direttive del Consiglio dell'Unione Europea 96/61/CE del 24.09.1996, 2008/1/CE del 15.01.2008 e 2010/75 del 24.11.2010 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e in particolare l'art. 29, comma 2 che prevede che "i gestori delle installazioni esistenti che non

svolgono attività già ricomprese all'allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m., presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 27/10/2014 “linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III- bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006n n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272 del 13.11.2014 “Autorizzazione integrata ambientale – modalità per la redazione della relazione di riferimento”;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 17/06/2015 “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”;

VISTA la D.G.R. n. 668 del 20.03.2007 “Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005” e le successive deliberazioni integrative;

VISTA la D.G.R. n. 1298 del 22.07.2014 e la D.g.r n. 1633 del 9.09.2014 recanti indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazione Integrate Ambientali a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46/2014;

VISTA la nota circolare del direttore del Dipartimento ambiente del 28/11/2014 recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali”;

VISTA la D.G.R. n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della “Relazione di riferimento” di cui all'art. 5, comma 1, lett. V-bis) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, per le installazioni di competenza regionale e provinciale;

VISTO l'ex Dma 29.01.2007, la L.R n.26 del 16.08.2007 ,

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO lo Statuto della Provincia;

determina

1. di rilasciare alla ditta Recoil srl di Lendinara (RO), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per la gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi - oli esausti in Comune di Lendinara - via Cà Morosini, 8 - consistente nello stoccaggio e miscelazione di oli usati - Codice IPPC 5.5 gestione rifiuti - accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. - e Codice IPPC 5.1 c) -miscelazione di oli (operazione R12) di pot> 50 t/g;
2. di dare atto che l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle migliori tecnologie disponibili (per quanto applicabili), come definite dalle Bref di settore e dal Dma 29.01.2007, nonché delle disposizioni di cui all'ex DM 392 del 16.05.1996 e s.m. allegato C;
3. di stabilire che il PMC e gli indicatori di performance ambientale, fanno parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che i rifiuti ammessi all'impianto in messa in riserva R13 e quelli sottoposti a miscelazione R12, sono indicati nella relazione istruttoria che forma parte integrante del presente provvedimento;



5. di stabilire che la capacità massima di stoccaggio R13 complessivamente consentita nell'impianto è di 135 mc;
6. di stabilire che, nelle more dell'emanazione di specifica normativa o direttiva di settore, il rifiuto derivante dalla miscelazione dei diversi oli (operazione R12), avrà il codice CER del rifiuto prevalente, fermo restando la tracciabilità delle movimentazioni di carico;
7. di prevedere la tracciabilità dell'operazione di miscelazione R12 mediante apposite registrazioni delle movimentazioni di carico e scarico delle singole partite di rifiuti;
8. di stabilire che gli oli ritirati non devono avere pcb/pct: qualora, in fase di controllo, dovesse emergere la presenza di tali sostanze, detti oli dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento o recupero autorizzati;
9. di prescrivere alla ditta l'apposizione di apposita cartellonistica su ciascuna cisterna di stoccaggio indicante la codifica CER e la denominazione dell'olio usato in essa contenuto;
10. di prescrivere alla ditta di mantenere efficienti tutte le strutture impiantistiche, nonché le apparecchiature di "troppo pieno" dei serbatoi di stoccaggio il cui funzionamento dovrà provvedere a bloccare il conferimento dei rifiuti nei serbatoi di stoccaggio al raggiungimento del 90% della loro capacità geometrica;
11. di stabilire che le procedure di accettazione ed analisi dei carichi in entrata ed in uscita, sono indicate negli allegati alla presente determinazione;
12. che è autorizzato lo scarico delle acque di dilavamento meteorico dei piazzali e le acque di II pioggia delle aree di travaso degli oli e dei bacini di contenimento (aree non critiche), nella scolina perimetrale nel punto assunto per la misurazione SF2, nel rispetto dei limiti di tab.3 allegato 5 alla parte II del D.Lgs. n.152/06 e s.m., previo trattamento di decantazione-disoleazione;
13. che è autorizzato lo scarico delle acque di I pioggia provenienti dal dilavamento delle aree di travaso degli oli e dei bacini di contenimento e dell'area di travaso (denominate convenzionalmente "aree critiche") e raccolte nella vasca A, nella scolina perimetrale nel punto assunto per la misurazione SF2, nel rispetto dei limiti di tab. 4 allegato 5 alla parte II del D.Lgs. n.152/06 e s.m., trattandosi di uno scarico in un "fosso" che, presumibilmente ha portata nulla per oltre 120 giorni all'anno, previa raccolta in apposita vasca (VR della planimetria allegata) e successiva disoleazione (DS): gli oli ed idrocarburi devono avere una concentrazione inferiore al limite di rilevabilità strumentale;
14. di stabilire che qualora le caratteristiche delle acque raccolte nella vasca A, non ne consentano lo scarico, le stesse dovranno essere avviate a trattamento o depurazione presso impianti esterni debitamente autorizzati;
15. che i materiali di risulta provenienti dai trattamenti depurativi sopracitati, dovranno essere smaltiti nei modi e forme previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.;
16. che la gestione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia, dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il volume delle vasche sia rapidamente disponibile per la raccolta di successive precipitazioni;
17. di dare atto che eventuali emissioni originatisi dal trasferimento degli oli nei serbatoi, saranno aspirate e trattate, secondo quanto indicate nella relazione istruttoria; dette emissioni non sono soggette ad autorizzazione in forza di quanto disposto dall'art. 269 comma 10 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.;
18. di dare atto che la ditta dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed all'Arpav, ogni modificazione che possa influire sui presupposti della presente autorizzazione;
19. di dare atto che la ditta dovrà tempestivamente informare la Provincia, il Comune e l'Arpav, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (es. superamenti emissioni,



- scarichi idrici, rumore, ecc.), adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile, la conformità, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.;
20. di stabilire che l' ARPAV come criterio minimo, prevede nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con oneri a carico del gestore, ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.L.vo 152/06 e s.m., l'esecuzione di almeno quattro ispezioni ambientali, intese come controllo documentale, tecnico, gestionale ed analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte nel seguente Piano di Monitoraggio. Qualora ne ravvedesse la necessità, l'Autorità Competente può disporre controlli aggiuntivi secondo quanto disposto dall' art. 29-decies comma 4 del D.L.vo 152/06 e s.m.;
 21. di dare atto che le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale), nella lettera che verrà trasmessa da Arpav entro il 31 gennaio dell'anno in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata;
 22. di dare atto che il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione alla Provincia, Comune ed all'Arpav ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.L.vo 152/06 e s.m., ivi compresi i metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo, da comunicare al dip. prov. Arpav competente comunque prima di eseguire le analisi; in caso di silenzio da parte dell'ente, entro 30 giorni, le indicazioni contenute nella proposta fatta si intendono accettate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Provincia, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di emissioni, scarichi, rifiuti o rumore;
 23. di dare atto che ai sensi dell' art- 29 decies comma 2 del D.L.vo 152/06 e s.m., il gestore deve trasmettere alla Provincia, all'Arpav ed al Comune entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo, dell'anno precedente, ivi compresa una relazione dell'attività aziendale svolta nel periodo considerato;
 24. che la ditta resta in obbligo di mantenere le garanzie finanziarie previste dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m. e dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, per la durata della presente determinazione con prestazione aggiuntiva di 24 mesi per la garanzia fideiussoria, adeguandole, se necessario entro 6 mesi. Detta polizza è svincolata nei modi e forme previste dalla DGRV n. 2721/2014;
 25. di dare atto che il presente provvedimento non esime la ditta dal rispetto delle altre normative in materia igiene e sicurezza, di prevenzione incendi, ecc, non di competenza della Provincia;
 26. di stabilire che l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di 12 anni dalla data del presente provvedimento e sarà soggetta a riesame nei casi e con le modalità previste dall'art. ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, ovvero quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 4 e 6 (attività certificata ISO 9001 e 14001) .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notificazione.

- Allegati:**
- 1) Istruttoria
 - 2) scheda A
 - 3) Piano di monitoraggio e controllo
 - 4) planimetria acque dilavamento


Area Ambiente

Tutela ambientale (progettazione + sanzioni + segreteria)



**Provincia
di Rovigo**

- 5) planimetria serbatoi e sfïati
- 6) schema a blocchi
- 7) procedure gestione carichi



il Dirigente
- ing. Luigi FERRARI -

Ferrari Luigi

PROVINCIA DI ROVIGO
Copia fotostatica conforme all'originale
esistente agli atti di questa Provincia
Rovigo, li 13 AGO, 2015

IL CAPO - SERVIZIO
Dott.ssa FIORELLA SPADON



